



**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE
Per l'attività assistenziale a favore dei soggetti in
condizione di disagio economico**

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO

I consiglieri proponenti:

Francesco Lupo

Piera Reina

Enza Guagenti

Art. 1) Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'intervento di assistenza economica per servizio civico attuabile dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico residenti nel comune da almeno un anno.

Art. 2) Determinazione del reddito.

Ai fini dell'assistenza in favore del nucleo familiare i redditi da prendere in considerazione devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nel rispetto dell'articolo n° 6 del regolamento attuale, ed in ogni caso adeguati ai parametri di determinazione dei redditi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3) Finalità.

Finalità prioritaria del presente regolamento è di disciplinare il "servizio civico" in alternativa, a qualsiasi forma e per qualunque categoria d'utenza che richieda l'assistenza economica.

Pertanto le forme di assistenza elencate nel regolamento vigente art.2 ed esplicate nei successivi artt. 3, 4, 5, 12, 13, 14 e 15 assumono carattere puramente residuale nel senso che potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

La forma di aiuto economico concessa dall'amministrazione, ai sensi del presente regolamento non fa sorgere diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 4) Assegno economico per servizio civico.

Obiettivo principale del servizio è di contribuire alla rimozione, di situazioni di disagio economico e contemporaneamente favorire l'integrazione sociale degli utenti, educandoli al recupero della propria dignità personale, nonché della responsabilizzazione dell'assistito nell'"abitudine del sussidio economico".

Corrisponde all'erogazione di un sussidio economico temporaneo a coloro che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistenza ai sensi del successivo art.7 essendo privi di occupazione ed abili al lavoro, potranno richiedere di essere ammessi a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- Servizio di aiuto domestico (pulizia della casa, piccola spesa, aiuto nella preparazione dei pasti, piccolo bucato, disbrigo pratiche) in favore dei disabili, anziani, famiglie in condizioni di disagio socio-ambientale;
- Servizio di sostegno per anziani ed inabili mediante attività quali lettura, compagnia etc;
- Servizio di igiene personale ai soggetti disabili, privi o con scarso supporto familiare;
- Servizio di recupero scolastico;
- Servizio di sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione presso presidi sportivi, scuole, giardini e parchi pubblici, cimitero ed altre strutture pubbliche;
- Servizio di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali nonché presso le sedi di organismi di volontariato o altre istituzioni che svolgono una funzione sociale e che ne facciano richiesta;
- Servizio di pulizia della viabilità.
- Servizio di vigilanza presso le scuole;

- Attività di assistenza igienico personale in favore dei minori delle scuole materne ed elementari statali;
- Servizio di assistenza al servizio di scuola bus;
- Servizio di cura e manutenzione del verde pubblico;

Possono, altresì essere individuati altri settori d'intervento in base alle esigenze e agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio civico e ci si potrà avvalere anche della collaborazione degli uffici comunali.

Detti incarichi che il comune affiderà ai soggetti richiedenti non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato perché trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, quindi le prestazioni non sono soggette ad IVA.

I soggetti ammessi al servizio civico stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Possono accedere al servizio tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato al servizio, un solo componente, tenendo conto che il Diritto/Dovere alla prestazione, ricadrà in primo luogo sul capofamiglia, in secondo luogo sul coniuge o su altro componente il nucleo familiare in età lavorativa, richiedente l'assegno economico per servizio civico,

Nel caso in cui il richiedente non può prestare il servizio poiché:

- Anziano superiore al 75° anno di età.
- In stato di gravidanza.
- Invalido civile al 100%.
- Stato di malattia debitamente documentato mediante certificazione specialistiche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica.
- Studente orfano.

La prestazione del servizio civico dovrà essere prestata da altro componente il nucleo familiare che non rientri nelle caratteristiche di cui sopra o impossibilitato per motivi di studio o servizio militare.

Qualora nell'ambito dello stesso nucleo familiare non sia possibile individuare altro soggetto idoneo allo svolgimento del servizio civico, sarà erogata l'assistenza temporanea.

L'amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

Per le mansioni del personale da impegnare sarà cura del responsabile dell'ufficio assistenza trovare la giusta collocazione del richiedente in base alle sue capacità attitudinali.

Art. 5) Procedura per lo svolgimento del servizio civico.

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del bilancio comunale sarà stabilita, a cura dell'ufficio Servizi Sociali, la graduatoria dei soggetti bisognosi atti a svolgere il servizio civico, in base alla situazione complessiva del richiedente e l'attribuzione di punteggi così come stabilito nell'art.7.

Dalla suddetta graduatoria, è avviato alle prestazioni di servizio civico per massimo un trimestre il numero di soggetti ammissibili, tenuto conto delle indicazioni della Giunta Comunale anche in ordine ai servizi da assicurare.

Prioritariamente dovranno essere ammessi allo svolgimento del servizio civico le persone che necessitano di un inserimento sociale come i soggetti che hanno avuto

problemi di tossicodipendenza, le ragazze madri che possono godere del supporto dei familiari per accudire il bambino o nel caso in cui lo stesso abbia raggiunto l'età per essere scolarizzato o soggetti in particolare disagio sociale.

La graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi, nel quale periodo, i soggetti che raggiungono le ore di servizio ammesse a contributo, annotate su apposito registro dell'ufficio competente, vengono esclusi dal beneficio a favore di quelli immediatamente successivi.

In caso di mancanza di nuove istanze e disponendo di adeguate risorse finanziarie, gli stessi utenti già ammessi al beneficio potranno essere riavviati al servizio civico al massimo per un altro trimestre. Ciascun utente, pertanto potrà svolgere il servizio civico per non più di sei mesi in un anno solare.

Gli addetti potranno svolgere la prestazione d'opera per il numero di ore corrispondente al contributo concesso e che non potrà superare il numero massimo di 50 ore mensili. Verrà corrisposto un compenso forfetario che viene determinato pari a 5,16 Euro orarie (£. 10.000); qualora l'utente ammesso al servizio dovesse prestare un numero di ore inferiore a quelle autorizzate sarà praticata una decurtazione proporzionale del compenso da corrispondere.

L'attribuzione del servizio, nonché la sede e l'orario del suo svolgimento, saranno indicati nel protocollo disciplinare di lavoro e saranno stabiliti dall'ufficio servizi sociali tenendo conto delle esigenze operative nonché delle attitudini degli utenti.

Gli utenti ammessi al servizio civico dovranno firmare all'inizio ed alla fine della prestazione d'opera su appositi registri.

Il compenso dovuto per il servizio civico è liquidato mensilmente e non è soggetto ad alcuna ritenuta.

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nell'apposita graduatoria di cui all'articolo precedente dovranno essere avvisati almeno 15 giorni prima dell'inizio del previsto servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio civico da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio servizi sociali, anche di persona, entro 5 giorni dall'inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del soggetto con il successivo in graduatoria.

Sia l'amministrazione Comunale sia gli interessati possono, in qualsiasi momento recedere dal contratto, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa di servizio civico di cui al precedente articolo.

Art. 6) Servizi integrativi o alternativi all'intervento economico.

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità alla corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, l'ufficio servizi sociali, a proprio insindacabile giudizio, può procedere all'erogazione parziale o totale del sussidio sotto forma di buoni pasto, pagamento di utenze, ed altre forme di assistenza in natura.

Art. 7) Criteri e misure delle prestazioni di assistenza economica.

La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri, di cui al successivo comma che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio di base 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da:

I) Reddito mensile (si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa)

Da Euro zero	A Euro 258, 23	Punti + 20
Da Euro 258, 74	A Euro 361, 52	Punti + 15
Da Euro 362, 04	A Euro 413, 17	Punti + 10
Da Euro 413, 68	A Euro 516, 46	Punti + 5
Da Euro 516, 97	A Euro 619, 75	Punti 0

II) Situazione familiare vanno considerati tutti i componenti il nucleo familiare di riferimento compreso il richiedente, ma non va attribuito alcun punteggio per quei familiari che risultano ricoverati con retta della P.A. e per il periodo di ricovero:

Per ogni adulto punti + 5

Per ogni minore punti + 8

III) Situazione sociale Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno, quali:

Solitudine	Punti + 5
Vedovanza	Punti + 5
Carcerazione	Punti + 10
Prole numerosa (oltre i tre figli)	Punti + 5
Emarginazione sociale	Punti + 5
Abitazione angusta e misera	Punti + 5
Abitazione in affitto (esclusi alloggi popolari)	Punti + 5
Stato di gravidanza o puerperio	Punti + 5

Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra 0 e + 10.

IV) Tenore di vita. Qualora l'ufficio servizi sociali riscontri un discreto tenore di vita rilevabili dal possesso di beni non indispensabili per la normale conduzione della vita familiare quali: telefonino cellulare, moto, automobili il cui uso non è connesso ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro, cavalli, cani di razza, licenza di caccia, antenna parabolica, etc... può attribuire un punteggio in sottrazione compreso fra i punti -5 e -20.

V) Situazione sanitaria. Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in fase di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente, per tale situazione l'ufficio servizi sociali può attribuire un punteggio compreso fra punti 0 e +15.

VI) Indicatori di consumi. Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas ed al telefono, pertanto potranno essere richieste le relative

bollette nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio tra i punti 0 e - 10.

La condizione di bisogno, risultante da vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio " 125 ".

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 125 non dà luogo alla ammissione al servizio civico.

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti dell'assegno economico per servizio civico, l'ufficio servizi sociali, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali, opererà per tutti una riduzione percentuale.

Art. 8) Motivi di esclusione.

Costituisce motivo di esclusione per ottenere il beneficio:

Punteggio inferiore a quanto previsto nel precedente art. 7 per l'ammissione al servizio civico. (Fatta eccezione per le persone che necessitano di un inserimento sociale come i soggetti che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, le ragazze madri che possono godere del supporto dei familiari per accudire il bambino o nel caso in cui lo stesso abbia raggiunto l'età per essere scolarizzato o soggetti in particolare disagio sociale).

Art. 9) Procedimento per la richiesta di prestazioni.

La richiesta di prestazioni assistenziali, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'ente.

L'operatore dell'ufficio servizi sociali assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo e sarà tenuto ad informare il cittadino che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del codice penale e che è obbligato a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro trenta giorni dal suo verificarsi.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Dichiarazione sostitutiva unica da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale di ogni componente il nucleo familiare ed il possesso di beni mobili e immobili;
- Documentazione atta a determinare il reddito del nucleo familiare così come indicato al precedente, art. 2
- Stato di famiglia
- Altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM, dell'ultimo anno, certificati medici, fatture, eventuali ricevute d'affitto);
- Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato in domanda.

Art. 10) Accertamento istruttorio

La pratica di richiesta di assistenza economica per servizio civico dovrà essere istruita nel più breve termine possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

Nei casi di estrema ed evidente urgenza il termine è ridotto a giorni 10.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento, tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione a mezzo VV UU, con accesso agli uffici Finanziari, di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica - patrimoniale del richiedente, sulla possidenza di redditi immobiliari tenuto conto anche della loro commerciabilità, ecc.

Ogni richiesta dovrà essere corredata del parere dell'assistente sociale che ne determinerà l'accoglimento o il diniego.

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizioni tra la documentazione prodotta e la condizione socio - economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento sono affidate al personale dell'ufficio servizi sociali, che dopo un'adeguata indagine sociale potrà segnalare agli altri operatori l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione assistenza economica per servizio civico

Art. 11) Decisione.

L'istruttoria della richiesta di intervento economico per servizio civico si conclude con la definizione del contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

In caso di non accoglimento della domanda deve essere comunicata al richiedente per iscritto con indicate le motivazioni del rigetto.

Entro il 31 Marzo di ogni anno sarà affisso all'albo pretorio l'elenco delle persone che hanno beneficiato dell'assistenza economica per servizio civico, ai sensi del presente regolamento, nell'anno precedente.

Art. 12) Azione di rivalsa per sussidi indebiti.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale, ai sensi della normativa vigente, per le dichiarazioni false.

Per eventuale restituzione coattiva l'amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 197 del vigente regolamento EE:LL. verrà pubblicato successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.